NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 27

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

L'impresa di cui al presente capo, gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione e' richiesta, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 1 e 2, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' e sulla quota di garanzia. Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, comma 4.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-27-estensione-dell-autorizzazione-ad-altri-rami/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it